



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 1775

Determinazione n. 1588 del 11/09/2014

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 SMI - PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE PROVINCIALE RELATIVO ALL'IMMOBILE "EX BRAMANTE GENGA", AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 122/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008, IN VARIANTE AL VIGENTE PRG - PROGETTO NORMA 5.5

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 12.4

DELEGATO AL COORDINAMENTO DEL SERVIZI 12

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – VAS – AREE PROTETTE

BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 51769 del 12/08/2014, per la procedura di verifica di

assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente il Piano di Alienazione e Valorizzazione Provinciale relativo all'immobile "ex Bramante Genga", ai sensi dell'art. 58 del d.l.122/2008 convertito in l.133/2008, in variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 26-ter della L.R.34/92 e s.m.i.;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
3. A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.1 di Pesaro.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 56153 del 10/09/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“““

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai commi 1 e 2 definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Con nota prot. 67168 del 08/08/2014, recante timbro di posta in arrivo in data 11/08/2014, acquisita agli atti con prot. 51769 del 12/08/2014, il Comune di Pesaro, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., riguardante il Piano di Alienazione e Valorizzazione Provinciale dell'immobile "ex Bramante Genga", ai sensi dell'art. 58 del D.L.122/2008 convertito in L.133/2008, in variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 26-ter della L.R.34/92 e s.m.i...

Contestualmente all'istanza di verifica, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, ha chiesto a questa stessa A.P. anche il parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi;
3. Relazione Valutazione di Incidenza.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 52023 del 14/08/2014, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 12 - P.O. 12.1 *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
3. A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.1 di Pesaro.

Questa Amm.ne Provinciale in data 14/08/2014, con nota prot. 52027 del 14/08/2014, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali**, con nota prot. 56018 del 10/09/2014, ha espresso il seguente parere:

“In riferimento alla richiesta di parere di Valutazione di Incidenza inerente la Variante in oggetto pervenuta per il tramite della P.O. 12.3 Urbanistica – V.A.S. – Coordinamento S.U.A.P. in data 14/08/2014 (Prot. n. 52027 del 14/08/2014), si comunica che l'area dell'ex-Bramante risulta esterna al perimetro della ZPS “Colle S. Bartolo e Litorale Pesarese” attualmente in vigore (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n° 350 del 21/12/2013); relativi mappa e formulario aggiornati sono consultabili sul sito della Regione Marche (Ambiente > Natura > ReteNatura 2000 > Cartografia).

La variante e le opere in attuazione della stessa risultano pertanto escluse dalle procedure valutative in quanto esterne al perimetro dei Siti di Rete Natura ed in quanto non ricadenti tra le tipologie di cui al paragrafo 5 “Piani o interventi ubicati all'esterno dei siti natura 2000” per le quali risulta necessario l'espletamento della procedura Valutazione di incidenza ai sensi delle Linee guida regionali, adottate con D.G.R. n. 220/2010.”

2. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 52328 del 19/08/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas redatto dall’arch. Nardo Goffi, quale Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto dalla documentazione trasmessa che:

- *La Provincia di Pesaro e Urbino con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 78 del 12/10/2011 ha inserito l’immobile in argomento, denominato “ex Bramante-Genga”, tra i beni oggetto di valorizzazione immobiliare destinati alla futura vendita.*
- *Il presente Piano di Alienazione e Valorizzazione della Provincia di Pesaro e Urbino si configura come variante al PRG, da adottarsi ai sensi dell’art. 26-ter della Legge Regionale n.34/92 ss.mm.ii.*
- *Il complesso in esame è individuato dall’attuale PRG all’interno del “Progetto Norma 5.5 – Ex Bramante” di cui all’art. 4.4.5.5 delle NTA, che prevede le seguenti due unità minime di intervento (U.M.I.):*
 - *U.M.I. 5.5.1., area Bramante, Largo Aldo ed edifici prospettanti*
 - *U.M.I. 5.5.2., cinema Astra*
- *In linea con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con Delibera n.90 del 13/05/2014 e recepiti dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 96 del 15/05/2014 la proposta di variante, relativa alla valorizzazione dell’area “ex Bramante-Genga”, riguarda esclusivamente la U.M.I. 5.5.1. e si sostanzia nei seguenti punti:*
 - *Suddivisione della vigente U.M.I. 5.5.1 in due distinti comparti: 1) **Comparto B**, corrispondente all’immobile ex Bramante - Genga e ad una porzione di viale Don Giovanni Minzoni e di Largo Aldo Moro - assetto proprietario: Provincia di Pesaro e Urbino e Comune di Pesaro; 2) **Comparto A**, corrispondente alla porzione residua della U.M.I. 5.5.1 - assetto proprietario: Comune di Pesaro e proprietà privata.*

➤ **Valorizzazione immobiliare del Comparto B**, consistente nella modifica delle quote percentuale delle destinazioni d'uso ammesse e nell'incremento della potenzialità edificatoria - incremento della superficie netta nell'ambito della volumetria attuale dell'immobile ex Bramante-Genga.

Considerato che, in base alla documentazione trasmessa, non emergono sulla zona d'interesse particolari pericolosità di ordine idrogeologico e/o idraulico si può ritenere che la variante, per gli aspetti di competenza, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, in base agli esiti dello Studio geologico-geotecnico e della Verifica di compatibilità idraulica."

3. L'A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.1 di Pesaro, con nota prot. 41813 del 28/08/2014, pervenuta tramite fax in data 28/08/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 53697 del 29/08/2014, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**”*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti dello scrivente Servizio 12 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette, di questa Amm.ne Provinciale.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con Deliberazione di Consiglio n. 78 del 12/10/2011 ha individuato l'elenco dei singoli beni immobili disponibili di sua proprietà, ai fini della loro valorizzazione e alienazione, come previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133.

Il Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare Provinciale in esame riguarda un immobile appartenente al suddetto elenco, denominato “Ex Bramante-Genga”, situato nel Comune di Pesaro, per il quale si prevede una variante al vigente PRG Comunale, da adottarsi ai sensi dell'art. 26-ter della L.R. 34/92 e s.m.i..

L'area oggetto di variante risulta attualmente individuata dal vigente PRG all'interno del “Progetto Norma 5.5 - Ex Bramante” (Art. 4.4.5.5 delle NTA).

Il Progetto Norma (P.N.) è l'insieme di criteri, indicazioni e prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche e da tabelle, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici di trasformazione previsti dal

Piano. Essi definiscono i principi insediativi, le quantità e le modalità di attuazione da osservare nella progettazione attuativa. Il P.N. può articolarsi in Unità Minime d'Intervento (U.M.I.).

Il "P.N. 5.5 – Ex Bramante" attuale prevede due U.M.I. autonome la cui attuazione è vincolata all'approvazione di Piano di Recupero unitario da redigersi a seguito di un Concorso Internazionale di Architettura.

Il PRG vigente indica per tale luogo le quantità, le destinazioni d'uso e il tipo di intervento. L'esito del concorso dovrà costituire adozione del Piano di Recupero che, fermo restando le quantità edificatorie, potrà modificare le destinazioni d'uso e i tipi di intervento (Art. 4.2.4.4 , punto 4 delle NTA).

La **superficie territoriale** complessiva dell'area soggetta a P.N. è pari a **12.079 mq**, di cui 10.253 mq ricadenti nella U.M.I. 5.5.1 e 1.826 mq ricadenti nell'altra U.M.I. 5.5.2.

La **superficie netta** (sn) realizzabile in totale attualmente è pari a **15.230 mq**, di cui 13.360 mq nella U.M.I. 5.5.1 e 1.870 mq nella U.M.I. 5.5.2..

Gli indirizzi della variante sono stati stabiliti dalla Giunta Comunale con delibera n. 90 del 13/05/2014 e recepiti dalla Giunta Provinciale con delibera n.96 del 15/05/2014.

La variante riguarda esclusivamente la U.M.I. 5.5.1, all'interno della quale si trova il complesso edilizio dell'Ex Bramante, oggetto di valorizzazione, mentre la restante U.M.I. 5.5.2 rimane invariata.

I contenuti principali della variante sono riassumibili nei seguenti punti:

➤ Suddivisione della vigente U.M.I. 5.5.1 in due distinti comparti autonomi, separando la proprietà privata da quella pubblica, al fine di incentivare l'alienazione del bene da valorizzare e agevolare l'attuazione delle previsioni urbanistiche, ovvero:

1) Comparto B, corrispondente all'immobile "ex Bramante-Genga" e ad una porzione di viale Don Giovanni Minzoni e di Largo Aldo Moro - assetto proprietario: Provincia di Pesaro e Urbino e Comune di Pesaro;

2) Comparto A, corrispondente alla porzione residua della U.M.I. 5.5.1 - assetto proprietario: Comune di Pesaro e proprietà privata.

➤ Incremento della superficie netta realizzabile, per un totale di 1.280 mq, all'interno del solo Comparto B di proprietà pubblica, oggetto di valorizzazione, a parità di volume e altezze esistenti.

➤ Semplificazione delle modalità attuative per il solo Comparto B mediante l'eliminazione dell'obbligo del concorso internazionale di architettura preliminare alla redazione del Piano di Recupero.

➤ Individuazione di opere vincolanti per l'attuazione del comparto B:

- Realizzazione di Servizi Pubblici (Ne S);
- Recupero della torre libraia Oliveriana;
- Restauro edificio ex Tribunale via S.Francesco;
- Riqualficazione dei percorsi pedonali, aree di sosta e arredo urbano degli spazi insistenti su L.go Aldo Moro e Viale Trieste.

➤ il Comparto A mantiene le stesse modalità attuative e le stesse quote parte di edificabilità attualmente previste dal vigente PRG.

Vincoli e tutele ambientali presenti nell'area di variante:

- *Vincolo archeologico* ai sensi del D.Lgs. n.490/99 art.2, lett.a);
- *Vulnerabilità idrogeologica* in parte media ed in parte alta;
- *Amplificazione sismica* alta.

Si evidenzia che la Soprintendenza per i Beni Culturali e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, con nota P.G. n. 3653 del 12/6/2007, ha espresso le proprie valutazioni di merito, previste dal D.Lsg 42/2004 per le cose immobili e mobili realizzate da più di 50 anni ad opera di un autore non più vivente, dichiarando il complesso edilizio in questione privo di interesse culturale valevole di tutela.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La variante riguarda un'area già edificata del tessuto urbano della città sulla quale il vigente PRG ha già individuato interventi di sviluppo e recupero. Tale aspetto, di non poco conto, evidenzia come la variante contenga in sé uno dei principali obiettivi di sostenibilità ambientale, ovvero quello di limitare il consumo di suolo agricolo attraverso il recupero e la riqualificazione dell'edificato esistente, "costruendo sul costruito" e prevedendo la riorganizzazione del tessuto esistente.

Analizzando i contenuti della variante urbanistica, inoltre, è possibile constatare come le modifiche apportate non modifichino in modo significativo le previsioni attualmente vigenti ma intendano agevolare soprattutto l'attuazione degli interventi, ai fini della valorizzazione e alienazione del bene pubblico individuato dal piano, incentivando un processo di riqualificazione urbana con riflessi positivi anche sull'economia locale.

Dal punto di vista quantitativo, l'incremento complessivo di superficie netta previsto con la variante nel comparto B (Ex Bramante-Genga), pari a 1.280 mq, non avrà effetti sull'entità volumetrica in quanto è prescritto il mantenimento degli attuali volumi e dell'altezza. In termini di carico insediativo, inoltre, tale incremento di superficie corrisponde a soli 38 abitanti teorici circa.

L'esclusione del Concorso Internazionale di Architettura per la redazione del Piano di Recupero del solo comparto B, pur rappresentando una mancata occasione di maggiore respiro e apertura a nuove idee per la città, non determina necessariamente un decadimento della qualità progettuale e dell'attenzione pubblica nei riguardi dell'intervento in quanto, avendo mantenuto l'obbligo del Piano di Recupero, verrà garantito comunque il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

A livello di destinazioni d'uso insediabili è stata prevista, in via cautelativa, una prescrizione specifica per il comparto B che garantisce la realizzazione di una quota fissa inderogabile di Servizi Pubblici, di almeno 1.000 mq, al fine di mantenere le funzioni centrali per la collettività.

Per quanto riguarda il resto delle destinazioni d'uso vale la stessa specifica vigente, prevista all'art. 4.2.4.4 delle NTA, in base alla quale il Piano di Recupero, fermo restando le quantità edificatorie, potrà modificare le destinazioni d'uso e i tipi di intervento, compatibili con il Sub-sistema L1 dell'area.

La variante, inoltre, ha introdotto già alcuni obblighi per il soggetto attuatore che amplieranno la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione urbana anche fuori comparto, ovvero:

- Il recupero della torre libraia Oliveriana;
- Il completamento del restauro dell'edificio dell'ex Tribunale, in via S.Francesco;
- La riqualificazione di percorsi pedonali, aree di sosta e arredo urbano degli spazi insistenti su L.go Aldo Moro e Viale Trieste.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti anche i pareri espressi dagli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto, riportati al precedente paragrafi 2), fra cui l'esclusione dalla valutazione di incidenza, si condividono le valutazioni formulate nel rapporto preliminare dall'autorità procedente derivanti dell'analisi dei possibili impatti ambientali, pertanto questo Ufficio ritiene possibile presumere che l'attuazione della variante in esame non determinerà effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettamento di tale previsione alla procedura di VAS.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista dagli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di PESARO indicata in oggetto, riguardante il Piano di Alienazione e Valorizzazione Provinciale

dell'immobile "ex Bramante Genga", dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, citati al paragrafo 2) del parere istruttorio prot. 56153 del 10/09/2014 sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.1 di Pesaro.

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12, co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

8) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/ed
1421VAS\14vas\14PD10104.doc

Il Responsabile della P.O. 12.4
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 SMI - PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE PROVINCIALE RELATIVO ALL'IMMOBILE "EX BRAMANTE GENGA", AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 122/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008, IN VARIANTE AL VIGENTE PRG - PROGETTO NORMA 5.5

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1775 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 11/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 12.4
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___
Firma _____ --

TIMBRO